

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 4805 / 11/11/2015 del 03 MAR. 2015

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo 03 MAR. 2015

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento dell'energia
(Rif. nota Area aff. leg. 10-2-2015, n. 4498)
PALERMO

1- Con la nota in riferimento codesta Amministrazione rappresenta che l'articolo 38 del d.l. n. 133/2014 (convertito con legge n. 164/2014) ha innovato procedure e termini per il rilascio dell'autorizzazione concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Più specificamente, l'articolo 1, comma 554 della legge 23-12-2014 n. 190 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha disposto che:

“ *All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133¹, convertito, con modificazioni, dalla*

¹ D.L. 12-9-2014 n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.

Art. 38 Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predisponde un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 – fax 091.7074827 – email urp@ull.regione.sicilia.it

avvocato responsabile: Paolo Chiapparrone tel 091.7074833 – email paolo.chiapparrone@ull.regione.sicilia.it

legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della

3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole: "coltivazione di idrocarburi" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e";

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda, le parole: "degli idrocarburi liquidi e gassosi e" sono soppresse;

c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:

1) la lettera g) è abrogata;

2) alla lettera l), le parole: "di petrolio, di gas naturale" sono soppresse.

4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguenti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (147)

5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.

6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:

a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.

6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del presente articolo.

8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


[9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse



Via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - email urp@ull.regione.sicilia.it

avvocato responsabile: Paolo Chiapparrone tel 091.7074833 - email paolo.chiapparrone@ull.regione.sicilia.it



data di entrata in vigore della presente disposizione».

La legge di conversione del suindicato decreto legge ha poi introdotto, nel procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, la “conferenza di servizi” (cfr. art. 38 comma 6, come modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164) e ridotto i termini di adozione dei provvedimenti endoprocedimentali ai quali è subordinata l'adozione di quello finale (commi 6 ed 8 dello stesso articolo).

Codesto richiedente, considerato che alcune forze politiche regionali hanno manifestato l'oppor-

nello svolgimento dell'attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 1.”.

10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.

1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: “Le regioni” sono inserite le seguenti: “, gli enti pubblici territoriali”.

11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole “compresa la perforazione”, sono aggiunte le parole “e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi”.

11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva”.

11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: “0,5 per mille” sono sostituite dalle seguenti: “1 per mille”.

11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso”.

11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconversione di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 23

Via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - email urp@ull.regione.sicilia.it

avvocato responsabile: Paolo Chiapparrone tel 091.7074833 - email paolo.chiapparrone@ull.regione.sicilia.it

tunità di impugnare innanzi alla Corte costituzionale l'art. 1, comma 554 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (che ha aggiunto il comma 1 bis al predetto articolo 38) per invasione della sfera di competenza legislativa regionale, ritiene che dette norme non trovino applicazione in Sicilia in quanto la legge costituzionale n. 3/2001 non ha modificato il titolo V della Costituzione in ordine alle competenze regionali in materia di idrocarburi e la Regione ha adottato proprie norme in materia con la legge regionale n. 14/2000 (emanata in conformità alla direttiva n. 94/22/CE).

Viene altresì osservato, a conferma di tale tesi, che l'articolo 1 della legge 23-8-2004, n. 239, di riordino del settore energetico, ha fatto espressamente salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che devono provvedere alle finalità perseguite dalla legge stessa ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle loro norme di attuazione.

Ed anche l'articolo 43 bis del d.l. 12-9-2014 n. 133)² ha previsto che le sue disposizioni sono applicabili alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Codesto Dipartimento ritiene tuttavia che seppure l'articolo 38 della legge n. 164/2014 non trovi applicazione in Sicilia per le concessioni di idrocarburi in terraferma, di competenza regionale, vada comunque valutata l'opportunità di adeguare la legislazione regionale pur considerando che l'introduzione dell'autorizzazione unica prevista dalla norma statale comporterebbe il venir meno della valutazione ambientale su alcune attività estrattive che possono meglio essere ponderate allorché sia stata accertata la consistenza del giacimento individuato e da coltivare.

In merito alle su esposte considerazioni viene chiesto l'avviso dello scrivente.

2 - Va premesso che, ai sensi dell'articolo 14, lett. d e lett. h dello Statuto, la Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva in materia di industria e di miniere, ambiti nei quali possono

luglio 2009; n. 99, e successive modificazioni, e in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia.

L.R. 3-7-2000 n. 14 - Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22.CE.

Art. 43 - Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico.

1. La richiesta per l'ottenimento della concessione deve essere corredata di uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate possano comportare e delle opere di recupero ambientale che si propongono di eseguire, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A cura dell'Assessorato dell'industria tale studio viene trasmesso alle amministrazioni regionali dell'agricoltura e foreste, alle sovrintendenze, nonché ai comuni interessati che esprimono parere vincolante entro sei mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.
3. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante agli strumenti urbanistici vigenti.

²⁾ **D.L. 12-9-2014 n. 133** - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Art. 43-bis Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - email urp@ull.regione.sicilia.it

avvocato responsabile: Paolo Chiapparrone tel 091.7074833 - email paolo.chiapparrone@ull.regione.sicilia.it

ricondersi le attività di ricerca e coltivazione delle risorse di idrocarburi.


L'oggetto dell'intervento statale di cui si discute attiene più che altro ad aspetti procedurali del rilascio dei titoli abilitativi alla ricerca e coltivazione dei giacimenti che non investono direttamente la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" oggetto di competenza concorrente ai sensi del novellato art. 117 della costituzione.

Dette norme non si ritengono pertanto applicabili direttamente in Sicilia.

Tuttavia le modifiche dell'articolo 38 del d.l. n. 133/2014, introdotte dalla legge di conversione, in quanto dirette a snellire ed accelerare i procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi potrebbero rilevare sotto l'aspetto della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", materia, questa, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117 Cost).

Sotto tale profilo le norme regionali in vigore potrebbero essere esposte a censure di incostituzionalità nella misura in cui fossero ritenute causa di un aggravio del procedimento a carico dell'utenza. A scongiurare tale ipotesi andrebbe pertanto valutata l'opportunità di una loro modifica in modo da garantire una maggiore economia del procedimento e termini di rilascio dei titoli abilitativi non inferiori a quelli previsti in campo nazionale (cfr. commi 6 ed 8 dell'art. 38).

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma

